


Leoni & Partners

Lavoro & Notizie

Emergenza Covid-19 - DL 23/2020

Aggiornato al 9 aprile 2020



In evidenza

I principali e più importanti interventi legislativi di nostro interesse introdotti dal Governo per sostenere l'emergenza coronavirus con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Capo I, II e III - Garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito di imprese piccole, medie e grandi e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Capo I, artt. da 1 a 3 - Misure di accesso al credito per le imprese

Definita l'operatività di Sace Spa per sostenere il sistema delle imprese attraverso il rilascio, entro il 31 Dicembre 2020, di specifiche garanzie presso banche, istituzioni finanziarie e altri istituti abilitati ad esercitare il credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, entro il tetto massimo complessivo di 200 miliardi di euro.

Il decreto consente agli istituti di credito di concedere prestiti (a sei anni) alle imprese ed ai professionisti, con procedure semplificate ma differenziate in base alla dimensione aziendale ed al credito richiesto.

Fino a 25.000 euro le imprese e i professionisti potranno ottenere il finanziamento senza alcuna istruttoria bancaria. Per importi superiori, fino ad 800.000 euro, la garanzia dello Stato sarà totale ma gli istituti bancari dovranno valutare il "merito creditizio" e questo presumibilmente potrà ritardare la tempistica delle pratiche. Per importi da euro 800.000 e fino a 5 milioni la garanzia non sarà integrale.

Si rimanda al testo del Decreto per ogni valutazione afferente le modalità di accesso al credito e le condizioni previste dal legislatore.

Capo II, artt. da 4 a 14 - Misure per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19

Vengono adottate misure urgenti volte a garantire una più rapida ripresa dell'attività a tutte le realtà colpite dall'emergenza Covid-19.

Tra le altre misure, è stata differita al 1° Settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Allo stesso modo sono stati prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza tra il 23 Febbraio 2020 e il 31 Dicembre 2021.

Vengono sospesi i termini di scadenza di alcuni titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali etc.).

Si rimanda al testo del Decreto per ogni ulteriore approfondimento.

Capo III, artt. da 15 a 17 - Misure in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Al fine di contrastare l'emergenza e contenere gli effetti negativi dell'epidemia, vengono adottate urgenti misure con particolare riguardo alla gestione dei poteri speciali nell'ambito dei settori di rilevanza strategica a livello nazionale.

Per la portata complessiva degli strumenti adottati si rimanda anche in questo caso al testo del Decreto.

Capo IV - Misure fiscali e contabili

Art. 18 - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa, nel territorio dello Stato
- con ricavi, o compensi, non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019
- che abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei compensi di almeno il 33% nei mesi di Marzo e Aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

Sono sospesi per i mesi di Aprile e Maggio 2020 i termini dei versamenti dell'IVA e delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati e delle trattenute sulle addizionali regionali e comunali. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per i soggetti con le medesime caratteristiche sopra riportate, aventi però ricavi, o compensi, superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei compensi di almeno il 50% nei mesi di Marzo e Aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente, è stato stabilito che abbiano diritto alle medesime sospensioni, sopra descritte, dei versamenti tributari e contributi previste per i soggetti aventi un fatturato, o compensi, inferiore a 50 milioni di euro.

Con riferimento alla scadenza del 16 Aprile 2020, il beneficio del differimento andrà valutato confrontando i dati del fatturato relativi al mese di Marzo 2020 rispetto a quelli del mese di Marzo 2019.

Con riferimento alla scadenza del 18 Maggio 2020, il beneficio del differimento andrà invece valutato confrontando i dati del fatturato relativi al mese di Aprile 2020 rispetto a quelli del mese di Aprile 2019

I versamenti tributari e previdenziali sono sospesi anche per tutti quei soggetti che abbiano intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione, successivamente al 31 Marzo 2019. È stato altresì disposto che la sospensione dei versamenti tributari e contributivi si applica, a prescindere dal volume di affari o dei ricavi, ai soggetti esercenti attività d'impresa, di arte o professione, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o operativa, nei comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di Marzo e Aprile 2020, rispetto all'esercizio precedente.

I versamenti sospesi sopra descritti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 Giugno 2020 (o mediante cinque rate a decorrere dal mese di Giugno 2020),

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Con riguardo alle aziende "maggiormente colpite", il Decreto prevede espressamente che continuino ad applicarsi le condizioni previste dal D.L. 9/2020 e dal D.L. 18/2020 in materia di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Di conseguenza, le aziende della filiera, individuate attraverso gli specifici codici ATECO individuati dall'AE, potranno beneficiare della sospensione del modello F24 in scadenza il 16 Aprile 2020 (16 Aprile 2020 e 18 Maggio 2020 per le aziende del comparto SPORT), senza rispettare i requisiti introdotti dal presente Decreto. Per tali Aziende, restano altresì invariati i termini di ripresa della riscossione, che restano quindi disciplinati da detti dispositivi normativi.

Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa, nel territorio dello Stato con ricavi, o compensi, non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 Marzo 2020, i ricavi compresi tra il 17 Marzo e il 31 Maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute di acconto da

parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni da lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute non versate dovranno essere pagate, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di cinque rate (a decorrere dal mese di Luglio), entro il 31 Luglio 2020.

Art. 20 - Metodo previsionale acconti Giugno

Non si applicano le sanzioni e gli interessi per l'omesso o l'insufficiente versamento degli acconti sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.

Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti fiscali, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 Marzo 2020 (ed in seguito procrastinati al 20 Marzo 2020 a cura del D.L 18/2020), sono considerati pagati nei termini (quindi non soggetti all'applicazione di sanzioni ed interessi) se effettuati entro il 16 Aprile 2020.

Art. 22 - Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Per il corrente anno, il termine per la consegna delle CU 2020 in scadenza il 31 Marzo 2022, è stato prorogato al 30 Aprile 2020 senza l'applicazione di sanzioni qualora la trasmissione abbia luogo entro la nuova scadenza stabilita.

Art. 23 - Proroga della validità del DurF

La validità del Documento Unico di Regolarità Fiscale, emesso entro il 29 Febbraio 2020, è stata prorogata sino al 30 Giugno 2020.

Art. 25 - Assistenza fiscale a distanza

Con riferimento al periodo d'imposta 2019 (modello 730/2020), considerate le restrizioni introdotte per contrastare l'epidemia Covid-19, viene prevista la possibilità (sino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria) per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati copia della delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta, unitamente alla copia della carta d'identità, nonché l'ulteriore documentazione necessaria. Le medesime modalità possono essere utilizzate per presentare telematicamente tutte le prestazioni Inps.

Art. 30 - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione sui luoghi di lavoro

Per incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad eliminare le possibilità di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, trova applicazione il credito d'imposta già attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Art. 34 - Divieto di cumulo di pensioni e redditi

Viene previsto che il riconoscimento dell'indennità ai professionisti prevista dal D.L Cura Italia è subordinato all'assenza di percezione di trattamenti pensionistici, nonché all'iscrizione alla propria Cassa di Previdenza in via esclusiva.

Art. 35 - Pin Inps

Fino al termine del periodo di emergenza, sarà possibile richiedere il Pin Inps in maniera semplificata in modalità telematica.

Artt. 36 e 37 - Proroga dei termini di sospensione

Vengono prorogati i termini di sospensione relativi alla "macchina" della giustizia civile, penale, amministrativa, processuale e tributaria.

Capo V - Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali

Artt. 36 e 37 - Proroga dei termini di sospensione

Vengono prorogati i termini di sospensione relativi alla “macchina” della giustizia civile, penale, amministrativa, processuale e tributaria.

Capo VI - Disposizioni in materia di salute e di lavoro


Artt. 38 e 40 - Disposizione in materia di salute

Vengono introdotte dal Legislatore peculiari disposizioni in materia di contratti per la medicina convenzionata, di pratiche e attrezzature medico - radiologiche, di sperimentazione di medicinali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si rimanda al testo del Decreto per un maggior approfondimento.

Art. 41 - Disposizione in materia di salute

È stato previsto che le misure a sostegno del reddito adottate mediante l'utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria, e in Deroga, e dell'assegno ordinario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale debbano essere rivolte anche a tutti i lavoratori assunti nell'intervallo di tempo intercorrente tra il 24 Febbraio e il 17 Marzo 2020. Si ricorda come il D.L. Cura Italia avesse inizialmente consentito l'accesso agli ammortizzatori sociale unicamente ai soggetti in forza presso l'azienda alla data del 23 Febbraio 2020.



Per qualsiasi informazione o quesito, potete scrivere a:

studioleonipartners@bgt.it.gt.com

Uffici

Milano

Via Statuto, 4

20121, Milano

T +39 02 36 57 35 00



Grant Thornton

bgt-grantthornton.it

© 2020 Leoni & Partners. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Leoni & Partners is a subsidiary of Bernoni & Partners which is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.